

BONUS IRPEF DI 80 EURO

LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 8/E)

Premesso che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, visto quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha fornito le prime indicazioni in merito al riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è nostra cura riepilogare gli adempimenti a carico dei Datori di Lavoro in quanto per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, di cui al DPR 600/73, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

In particolare, nella definizione di "sostituti d'imposta" di cui sopra, rientrano in ordine: gli enti e le società indicati nell'art. 73, comma 1, del TUIR; le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio; le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I soggetti in precedenza indicati sono tenuti a riconoscere il credito in via automatica in aggiunta alle retribuzioni erogate ripartendolo tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire cioè dal primo periodo di paga utile, ovvero a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di Maggio 2014.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti d'imposta riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di Giugno 2014.

L'ammontare del credito è così articolato:

- 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 2) a 640 euro (da riproporzionare), se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Di fatto il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

I presupposti per la maturazione del credito sono la tipologia del reddito prodotto, la sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, e l'importo del reddito complessivo.

Le eventuali detrazioni per carichi familiari non rilevano per l'azzeramento o la riduzione dall'imposta lorda, e il reddito per il calcolo delle detrazioni va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

I potenziali beneficiari del credito sono i contribuenti il cui reddito è formato:

- 1 - dai redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
- 2 - dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1 del Tuir, ossia: dai compensi percepiti dai soci delle cooperative (lettera a), dalle indennità e dai compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b); dalle somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c); dai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c bis); dalle remunerazioni dei sacerdoti (lettera d); dalle prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993, comunque erogate (lett. h-bis); dai compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l).

I sostituti d'imposta dovranno determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, ovvero in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che lo stesso

Aderente a:

sostituto corrisponderà durante l'anno 2014 o già corrisposti sino a tale data. Il credito, per espressa previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto, sarà rapportato al periodo di lavoro nell'anno tenendo in considerazione il numero di giorni lavorati nell'anno o lavorabili nei casi dei rapporti a tempo determinato.

Una volta determinati e conguagliati gli importi dei crediti di ciascun lavoratore il sostituto d'imposta utilizzerà fino a capienza l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute relative all'irpef, alle addizionali sia regionali che comunali, le ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, per differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Gli stessi dati confluiranno poi nel C.u.d. e nel modello 770 per l'anno 2014.

I contribuenti senza sostituto d'imposta o ai quali il credito potrebbe essere stato riconosciuto solo parzialmente (caso del lavoratore cessato prima del mese di maggio) potranno richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Allo stesso modo, il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d'imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi o di conguaglio di fine anno.

Si precisa che per la concreta applicazione del credito in oggetto si rimanda ad una nuova informativa in caso di ulteriori interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è consultabile sul sito:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/aprile+2014/circolare+n.+8e+del+28+aprile+2014/CIRCOLARE++n++8_E+del+28+april+e+2014.pdf

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'Ufficio **Relazioni Industriali e Sindacali** di Apindustria Brescia – Tel. 030 23076 – Fax. 030 23076160 – sindacale@apindustria.bs.it.*

Brescia, 6 maggio 2014